SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3111

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2004 (*)

Modifica del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di disposizioni relative alle cause di ineleggibilità alla carica di membro del Parlamento nazionale

(*) *Testo non rivisto dal presentatore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo il superamento di una condizione di ineleggibilità alla carica di parlamentare nazionale che non appare più consona al livello di maturità raggiunto dal corpo elettorale del nostro Paese.

Ci si riferisce alla carica di presidente di giunta provinciale (ora Presidente della provincia) che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è considerata una causa di ineleggibilità alla carica di parlamentare nazionale. Occorre, in proposito, ricordare che la *ratio* delle norme sulle ineleggibilità risiede nella volontà di impedire che alcuni candidati, proprio per la carica che rivestono, ovvero per la posizione in cui si trovano al momento delle elezioni, possano beneficiare di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati, condizionando in tal modo la libera scelta degli elettori.

In relazione alle cause di ineleggibilità, giova peraltro ricordare come la Corte costituzionale abbia più volte ribadito che esse, «per essere conformi al principio dell'articolo 51 della Costituzione, devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse» (cfr. sentenza n. 306 del 2003).

La causa di ineleggibilità in oggetto appare tanto più lesiva dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, se si ha riguardo alla innovativa interpretazione che la Camera dei deputati, in sede di verifica dei poteri, ha formulato in relazione ad un caso di ineleggibilità sopravvenuta in capo a un deputato. Infatti, se fino alla scorsa legislatura si interpretava la normativa in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nel senso di consentire al parlamentare già in carica di essere eletto presidente della Provincia, dovendo solo optare successivamente all'elezione per una delle due cariche, a partire dalla XIV legislatura sembra essersi aperto un nuovo corso, volto a riconoscere la compatibilità della carica di parlamentare nazionale con quella sopraggiunta di amministratore di ente locale. Ora, non si vede il motivo di assoggettare ad una disciplina diversa l'ipotesi esattamente simmetrica.

Inoltre, tale causa di ineleggibilità non appare più adeguata al vigente sistema elettorale, se si considera che il modello uninominale attualmente previsto per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento si caratterizza per la possibilità da parte del corpo elettorale di esercitare un forte controllo sugli eletti, e dunque di responsabilizzare gli stessi.

Peraltro, l'opportunità di una tale scelta è tanto più evidente se si prendono in considerazione le esperienze di altri Stati europei, e in particolare della Francia. Una delle peculiarità di tale ordinamento è quella di ammettere l'assunzione di responsabilità parlamentari nazionali unitarnente al quelle di governo locale senza che ciò dia luogo ad ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità.

La modifica proposta tenta, dunque, di recepire la nuova tendenza che emerge nella presente legislatura novellando la disciplina sulle ineleggibilità, ma soprattutto mira ad eliminare una limitazione al diritto di elettorato passivo che appare non necessaria e irragionevolmente sproporzionata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la lettera *b)* è abrogata.

€ 0,50